

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1084-A</sup>

## RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE NAPOLITANO FRANCESCO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(GIOLITTI)

*nella seduta del 5 marzo 1964*

Modificazioni alle aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826

*Presentata alla Presidenza il 3 settembre 1964*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione in cui versano le borse italiane da molto tempo, e che trova indubbiamente la sua ragione nella congiuntura economica sfavorevole di questi ultimi anni, ha richiamato l'attenzione del Governo, in quanto il mercato borsistico va considerato soprattutto come l'unico mezzo per fornire alle industrie il necessario alimento, sotto forma di azioni e di obbligazioni, perché si possa procedere sulla via del miglioramento.

Ciò premesso il disegno di legge n. 1084, presentato dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro e del Bilancio, deve ritenersi inquadrato fra tutti gli altri provvedimenti anticongiunturali. Allorché esisteva una favorevole situazione per il mercato borsistico, su iniziativa del Ministro delle finanze del tempo, con il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1960, n. 826, le aliquote delle tasse spe-

ciali per i contratti di borsa, vennero decuplicate per le operazioni a contanti e quintuplicate per quelle a termine e di riporto. L'attuale situazione economica generale e quella borsistica in particolare, non può sopportare, senza scoraggiare ulteriormente l'afflusso del risparmio verso le industrie, società ed enti, tali onerosi carichi tributari. Per tale motivo il Ministro delle finanze di concerto con quello del Tesoro e del Bilancio, ha predisposto il presente disegno di legge che accorda una riduzione delle aliquote delle tasse speciali ad un quarto per i contratti aventi per oggetto le azioni, e ad un decimo per quelli aventi per oggetto i titoli obbligazionari. La maggiore facilitazione per i titoli obbligazionari è dovuta al fatto di favorire

maggiormente l'afflusso del risparmio verso questa tipica forma di finanziamento a società ed enti, necessità maggiormente avvertite nell'attuale momento congiunturale.

Considerata la particolare sensibilità del mercato borsistico, noi riteniamo che tale provvedimento porterà inevitabilmente un sollievo in tale settore economico e uno sviluppo del volume degli affari, che, oltre a beneficiare l'economia generale, compenserà presumibilmente l'erario della minore incidenza derivante dalla riduzione sulle singole operazioni.

La Commissione bilancio ha già espresso il suo parere favorevole al provvedimento.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

### ARTICOLO UNICO.

Le aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, sono ridotte ad un quarto per i contratti aventi per oggetto azioni e valori in moneta, in verghe o in divisa estera e ad un decimo per i contratti aventi per oggetto obbligazioni e cartelle degli istituti di credito fondiario.

Le predette riduzioni si applicano altresì ai contratti relativi a titoli analoghi a quelli previsti dal precedente comma siano essi nazionali o esteri.

Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

## DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

### ARTICOLO UNICO.

*Identico.*